

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE:
"SOCIETÀ DEL QUARTETTO DI VICENZA ENTE DEL TERZO SETTORE"**

Titolo primo: disposizioni generali

- art. 1 Sede
- art. 2 Durata
- art. 3 Finalità ed attività
- art. 4 Apoliticità e autonomia
- art. 5 Partecipazioni
- art. 6 Patrimonio dell'associazione e risorse

Titolo secondo: associati

- art. 7 Categorie
- art. 8 Associati stipulanti
- art. 9 Associati onorari
- art. 10 Associati sostenitori
- art. 11 Associati ordinari
- art. 12 Ammissione
- art. 13 Diritti e doveri degli associati
- art. 14 Quote associative
- art. 15 Perdita della qualità di associato

Titolo terzo: volontari

- Art.16 Volontario ed attività di volontariato

Titolo quarto: organi associativi

- art. 17 Definizione degli organi
- Sezione prima - assemblea degli associati
- art.18 Composizione e riunione
- art.19 Compiti
- art.20 Validità di convocazioni e votazioni
- Sezione seconda - consiglio direttivo
- art. 21 Composizione, durata, riunione
- art. 22 Competenze
- Sezione terza - presidente
- art. 23 Presidente del consiglio direttivo
- art. 24 Rimborsi
- Sezione quarta – organo di controllo
- art.25 Composizione, durata, funzioni
- Sezione quinta – Organo di revisione
- art.26 Composizione, durata, funzioni

Titolo quinto: direttore artistico, collaboratori e dipendenti

- art.27 direttore artistico
- art.28 collaboratori e dipendenti

Titolo sesto: rendicontazione

- art.29 Bilancio
- art.30 Bilancio sociale

Titolo settimo: disposizioni finali

art.31 Divieto di distribuzioni degli utili o avanzi di gestione e obbligo di utilizzo del patrimonio

art.32 Devoluzione del patrimonio

art.23 Libri dell'Associazione

art.34 Rinvio

Titolo primo – DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 SEDE

L’associazione “**Società del Quartetto di Vicenza Ente del Terzo Settore**” in sigla “**Società del Quartetto di Vicenza ETS**” (di seguito “l’associazione”), costituita il 4 dicembre 2002, ha sede a Vicenza in Vicolo Cieco Retrone 24.

Il trasferimento della sede legale all’interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione.

L’Associazione può istituire sedi secondarie locali.

L’associazione ha personalità giuridica.

L’acronimo ETS o la locuzione “Ente del Terzo Settore” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

articolo 2 DURATA

L’associazione ha durata illimitata, ferma restando la possibilità che l’assemblea degli associati ne deliberi lo scioglimento secondo le modalità di cui al presente Statuto.

articolo 3 FINALITA’ ED ATTIVITA’

L’associazione, senza alcun scopo di lucro, nel rispetto del D.Lvo 3 luglio 2017, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ha lo scopo di diffondere la cultura musicale principalmente nella città di Vicenza e Provincia – anche in collaborazione con associazioni, istituzioni culturali ed enti di analoghi intendimenti.

Esercita, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso:

- l’organizzazione e l’esecuzione di concerti e spettacoli musicali, nonché l’erogazione di servizi amministrativi ed organizzativi strumentali allo svolgimento di attività culturali, ex art. 5 comma 1 lettera i) del D.Lvo 117/2017;
- ideazione e gestione di corsi di formazione musicale, seminari di studio e di concorsi su temi musicali, ex art. 5 comma 1 lettera i) del D.Lvo 117/2017; la promozione ed organizzazione di congressi e conferenze su temi musicali e culturali in genere, ex art. 5 comma 1 lettera i) del D.Lvo 117/2017;
- l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse musicale e culturale, ex art. 5 comma 1 lettera k) del D.Lvo 117/2017;
- la realizzazione di audizioni, incisioni discografiche e video, ex art. 5 comma 1 lettera i) del D.Lvo 117/2017;
- la realizzazione di pubblicazioni e comunicazioni anche pubblicitarie, ex art. 5 comma 1 lettera i) del D.Lvo 117/2017;
- l’adozione di iniziative volte a valorizzare giovani musicisti, anche in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro, ex art. 5 comma 1 lettera i) del D.Lvo 117/2017;
- l’impulso e partecipazione ad ogni altra attività collegata con la musica e la cultura, ex art. 5 comma 1 lettera i) del D.Lvo 117/2017.

Nel perseguire il suo scopo attraverso le modalità indicate l’associazione ricerca specificamente la collaborazione di giovani versati ed appassionati del mondo musicale, al fine di estendere e trasmettere all’area giovanile il proprio patrimonio culturale e di arricchirlo con i contributi provenienti da quell’area.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

articolo 4 APOLITICITÀ / AUTONOMIA

L'associazione è apolitica. Le è fatto divieto di associarsi o comunque collegarsi a qualsiasi partito.

L'associazione è autonoma ed indipendente da autorità pubbliche o enti privati.

articolo 5 PARTECIPAZIONI

L'associazione può partecipare alla attività di altre istituzioni o società con oggetto o scopi analoghi, ed anche promuovere la costituzione di altre istituzioni o società.

articolo 6 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E RISORSE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lvo. 117/2017 che si aggiungono al patrimonio minimo per legge nonché al restante.

Titolo secondo - ASSOCIATI

articolo 7 CATEGORIE

Gli associati si distinguono in: stipulanti, onorari, sostenitori ed ordinari.

Tale distinzione non comporta diritti differenziati.

Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, salvo il maggior contributo cui si impegnano gli associati sostenitori.

Possono inoltre essere nominati associati onorari, con diritto di voto e senza obbligo di versamento della quota associativa.

articolo 8 ASSOCIATI STIPULANTI

Sono associati stipulanti quelli che presenziano l'assemblea che approva il presente Statuto.

articolo 9 ASSOCIATI ONORARI

La qualità di associato onorario può essere riconosciuta all'unanimità dal consiglio di presidenza a personalità del mondo musicale e ai benemeriti per i particolari servizi resi all'associazione.

articolo 10 ASSOCIATI SOSTENITORI

Sono associati sostenitori coloro che versano la quota associativa annuale nonché lo specifico contributo deliberato dal Consiglio Direttivo.

articolo 11 ASSOCIATI ORDINARI

Sono associati ordinari gli appassionati di musica che siano abbonati la cui richiesta sia stata accolta del consiglio direttivo.

Sono inoltre associati ordinari gli appassionati di musica che ne abbiano fatto richiesta e che, a giudizio del consiglio direttivo abbiano manifestato e manifestino interesse autentico e qualificato per la vita dell'associazione e volontà di contribuirvi.

Tutti gli associati ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale il cui importo è fissato dal consiglio di presidenza.

articolo 12 AMMISSIONE

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti giuridici senza scopo di lucro.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 13 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- partecipare alla vita dell'associazione, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

articolo 14 QUOTE ASSOCIATIVE

L'importo annuale delle quote associative è determinato dal consiglio direttivo.

Esso viene riferito all'anno sociale coincidente con l'anno solare, non è frazionabile e va corrisposto entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

In caso di inadempimento nel versamento della quota associativa annuale, l'associato ne sarà avvisato e verrà invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro strumento che ne garantisca la prova di ricezione, a provvedere al versamento entro il termine tassativo di tre mesi dal ricevimento. Decorso tale periodo e perdurando l'inadempimento l'associato sarà escluso dall'associazione con provvedimento del consiglio di presidenza.

articolo 15 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Titolo terzo - VOLONTARI

articolo 16 VOLONTARIO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associazione può avvalersi dell'opera di volontari.

Il volontario (associato o non associato) svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Si applicano le norme del titolo III del D. Lgs 117/2017.

Titolo Quarto - ORGANI ASSOCIATIVI

articolo 17 DEFINIZIONE DEGLI ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Sezione I ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

articolo 18 COMPOSIZIONE E RIUNIONE

L'assemblea è formata dagli associati stipulanti, sostenitori, ordinari ed onorari, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Alle riunioni prende parte, con diritto di parola ma non di voto, il direttore artistico nonché professionisti ed esperti esterni.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata “presidente di seduta” dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione anche nel medesimo giorno.

Tale comunicazione può avvenire con qualsiasi mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati, tutti i consiglieri e l'organo di controllo, se nominato.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nell'apposito libro.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

articolo 19 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

articolo 20 VALIDITÀ DI CONVOCAZIONI E VOTAZIONI

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nonché l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera su tutto quanto riguarda lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'associato diverso da persona giuridica interviene a mezzo del legale rappresentante o di persona da questi delegata.

Ad eccezione delle modifiche statutarie e dello scioglimento dell'associazione, per cui è obbligatorio il metodo assembleare, le decisioni degli associati possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti associati che rappresentino le maggioranze previste dal presente statuto.

Da tale documento devono risultare i voti degli associati favorevoli, contrari o astenuti.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli associati adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro.

Le assemblee degli associati si possono svolgere anche mediante mezzi di comunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione

che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente della riunione, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sezione II CONSIGLIO DIRETTIVO

articolo 21 COMPOSIZIONE, DURATA, RIUNIONE

Il consiglio direttivo dirige e amministra l'associazione.

Esso è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra tutti gli associati persone fisiche ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente ed il vicepresidente, se non vi ha già provveduto l'assemblea.

Alle riunioni del consiglio prende parte con diritto di parola, ma non di voto, il direttore artistico.

Ove ritenuto opportuno, il presidente, salvo parere contrario della maggioranza del consiglio, può invitare alla riunione anche altri soggetti con diritto di parola ma non di voto.

Il consiglio di presidenza resta in carica tre anni e ciascuno dei suoi membri è rieleggibile.

In caso di morte, dimissioni, esclusione dell'associato che sia anche membro del consiglio direttivo questi decade contestualmente dalla carica.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente, o, in sua assenza o impedimento, del vicepresidente, con avviso, spedito almeno cinque giorni prima, con qualsiasi mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione spedita al recapito indicato dai consiglieri.

Per esigenze straordinarie, il termine di preavviso è di tre giorni.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti i consiglieri.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

In assenza anche del Vicepresidente, i Consiglieri presenti nominano il Presidente della riunione.

Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti.

La votazione è palese. In caso di parità, la delibera non viene approvata.

In caso di urgenza il presidente, o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente adotta i provvedimenti necessari nelle materie di competenza del consiglio con l'obbligo di riferirne a quest'ultimo nella prima riunione per la ratifica. In caso di mancata ratifica i provvedimenti sono nulli.

Il processo verbale delle riunioni del consiglio è redatto da un membro nominato dal presidente e trascritto nell'apposito libro.

Le decisioni del consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei tanti consiglieri che rappresentino le maggioranze previste dal presente statuto.

Da tale documento devono risultare i voti dei consiglieri favorevoli, contrari o astenuti.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro.

Le adunanze del consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di comunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente della riunione, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

articolo 22 COMPETENZE

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- nomina il direttore artistico scegliendolo tra persone di provata cultura, capacità ed esperienza nel settore musicale ed organizzativo, fissandone il compenso;
- valuta e delibera sulla programmazione predisposta dal direttore artistico;
- nomina collaboratori e assume i dipendenti necessari, fissandone la retribuzione. I membri del consiglio direttivo possono essere investiti, con il loro consenso, di specifiche mansioni;
- determina l'importo delle quote associative annuali, le caratteristiche e prezzi di abbonamenti e biglietti per le stagioni concertistiche, i festival e le altre manifestazioni;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Sezione III PRESIDENTE

articolo 23 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il presidente è eletto dall'assemblea oppure dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di

amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

articolo 24 RIMBORSI

Le spese sostenute per l’esercizio della carica dai membri del consiglio direttivo, dal presidente e dal vicepresidente sono rimborsabili se adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Presidente e da altro membro del consiglio direttivo.

Sezione IV ORGANO DI CONTROLLO

articolo 25 COMPOSIZIONE, DURATA, FUNZIONI

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, è nominato un Organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

L’Organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 dell’art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, al ricorrere dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove l’Assemblea degli associati non abbia diversamente deliberato, attraverso l’elezione di un Organo distinto, ai sensi del successivo art. 26.

L’Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio del terzo anno esercizio di carica ed è rieleggibile.

Sezione V ORGANO DI REVISIONE

articolo 26 COMPOSIZIONE, DURATA, FUNZIONI

Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 è nominato un Revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 25 comma 2.

Il Revisore legale dura in carica tra anni e scade alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del terzo esercizio di carica ed è rieleggibile.

Titolo Quinto - DIRETTORE ARTISTICO, COLLABORATORI E DIPENDENTI

articolo 27 DIRETTORE ARTISTICO

Il direttore artistico predispone la programmazione annuale, la sottopone all’approvazione del consiglio di presidenza e ne cura l’attuazione una volta approvata.

articolo 28 COLLABORATORI E DIPENDENTI

Il presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza o impedimento, il vicepresidente del consiglio direttivo e il direttore artistico d’intesa, danno le direttive necessarie ai collaboratori e ai dipendenti riferendone al consiglio.

Titolo Sesto – RENDICONTAZIONE

articolo 29 BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 ed 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini di legge.

articolo 30 BILANCIO SOCIALE

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo Settimo - DISPOSIZIONI FINALI

articolo 31 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI O AVANZI DI GESTIONE E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

articolo 32 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

articolo 33 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

articolo 34 RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to:

PAOLO PIGATO
LEOPOLDO D'ERCOLE notaio